



PROVINCIA DI COSENZA

CONVENZIONE

TRA

La Provincia di Cosenza (cod.fis. 80003710789), in persona dell'Avv. (Omissis...), cod. fisc.: (Omissis...) elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, alla Piazza XV marzo n. 1 di Cosenza;

E

Il (Omissis...), nato a (Omissis...) il (Omissis...) con studio in (Omissis...) alla Via (Omissis...) - P.IVA: (Omissis...), cellulare (Omissis...) nominato con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ R.G..

PREMESSO

CHE, con Sentenza n°1870/2016 emessa dal Tribunale di Cosenza, Dott.ssa (Omissis...), la Provincia di Cosenza è stata condannata al pagamento dei danni subiti, alle colture ed ai terreni di proprietà del Sig. (Omissis...), sottostanti alla strada provinciale (Omissis...), a seguito di movimento franoso;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n°2127 del 2/11/2017, è stato proposto appello alla Sentenza n.1870/16 Tribunale di Cosenza;

CHE, l'Ente per costituirsi in appello deve depositare una perizia tecnica e quindi nominare un proprio Consulente Agronomo;

CHE, in corso causa, qualora il Giudice designi il CTU, si renderà necessario nominare per conto della Provincia di Cosenza un CTP che, sin da ora viene individuato nella persona del Dott. (Omissis...);

ATTESO, che la nomina del Consulente Tecnico di Parte può essere demandata al Dirigente del Settore Legale, ruolo ricoperto dall'avv. Antonella Gentile, giusto Decreto Presidenziale n.2 del 01/02/2017;

ATTESA l'impossibilità della nomina di un tecnico interno Agronomo, in quanto tale figura professionale non è presente tra i tecnici dell'Ente;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 non si è ancora provveduto a redigere elenco di periti giudiziali;

CHE, pertanto si ritiene opportuno nominare quale Consulente Tecnico di Parte il Dott. (Omissis...) il quale renderà all'Ente una prestazione d'opera professionale regolamentata da convenzione sottoscritta tra le parti, sotto forma di lavoro autonomo avente ad oggetto la consulenza tecnica per il suddetto Appello;

RITENUTO, altresì, che la Provincia di Cosenza, può in caso di necessità conferire incarichi professionali anche a professionisti esterni all'ordinamento dell'Ente;

VISTA, la legge n. 248 del 04.08.2006 che ha abolito le tariffe minime per i professionisti con possibilità del cliente di negoziare la parcella;

CHE, pertanto, essendo abolite le tariffe minime, il tecnico di fiducia dovrà concordare il compenso di volta in volta con il Settore Legale, avuto riguardo alla complessità del procedimento, e che comunque non può essere superiore ai minimi previsti dalle tabelle tariffarie, da intendersi, soltanto, come parametro di riferimento;

CHE, ciò stante il legale incaricato renderà all'Ente una prestazione d'opera professionale regolamentata da convenzione sottoscritta tra le parti, sotto forma di lavoro autonomo escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la consulenza tecnica di parte per il suddetto Appello alla Sentenza n.1870/16 emessa dal Tribunale di Cosenza.

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Provincia provvederà ad erogare al professionista Dott. (*Omissis...*)consulente agronomo, un compenso pari ad €3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00) omnia e IVA inclusa, avuto riguardo alla complessità e gravità del procedimento, così suddiviso:

- €1.000,00 omnia per l'espletamento della consulenza ante causa;
- €2.500,00 omnia per l'espletamento della consulenza in corso causa, condizionata all'ammissione della CTU da parte del Giudice d'appello.

ART. 2

Il professionista Dott. (*Omissis...*)accetta, a completo soddisfo delle sue prestazioni, quanto concordato nell'art. 1 senza null'altro a pretendere dalla Provincia di Cosenza;

ART. 3

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Cosenza, adottato con Deliberazione della G.P. n. 23 del 29.01.2014, l'incaricato si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'Ente contesta per iscritto all'incaricato l'eventuale violazione riscontrata, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Qualora queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

A tali fini l'incaricato da atto che l'Ente ha provveduto, contestualmente alla stipula della presente Convenzione a consegnare e far sottoscrivere copia del Codice di Comportamento.

ART. 4

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme vigenti;

ART. 5

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso.

Cosenza, li _____

IL PROFESSIONISTA

Dott. (Omissis...)

PER LA PROVINCIA

Avv. Antonella Gentile

Il sottoscritto, Dott. (Omissis...), autorizza la Provincia di Cosenza,, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a trattare i propri dati, ai soli fini della istruzione delle procedure inerenti l'incarico conferito, compreso l'eventuale procedura prevista dal Decreto attuativo dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 di cui al Decreto 18.01.2008 n. 40.

Cosenza, li _____

(Dott. (Omissis...))